

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

Roma, 2 marzo 2017

Prot. 2017.0007045 /am

Alla cortese attenzione di:

- Iscritti al Fondo Pegaso
- Fonti istitutive
- Delegati all'Assemblea di Pegaso

Circolare 3/2017 – Trattamento fiscale del contributo ex Fondo Gas

Recenti risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate hanno permesso di chiarire il corretto trattamento fiscale del Contributo ex Fondo Gas.

Nella Circolare 16/2015 del 1° dicembre 2015 si è commentata la novità relativa alla chiusura del Fondo Gas e alla possibilità di devolvere al fondo pensione il cosiddetto Contributo ex Fondo Gas, che è stato previsto per quei lavoratori che non avevano maturato la prestazione pensionistica.

Nel caso del fondo pensione Pegaso, la scelta di devolvere tale Contributo ex Fondo Gas al fondo pensione in modo tacito o esplicito piuttosto che lasciarlo in azienda ha riguardato una platea ristretta di lavoratori, concentrati in 19 aziende sulle circa 540 iscritte al fondo pensione e ha visto la devoluzione di tale contributo da parte di 270 lavoratori.

A distanza di un anno si ritorna ad approfondire il tema, perché l’Agenzia delle Entrate in due risposte a interpello (Interpelli n. 954-650/2016 e 954-771/2016) ha chiarito i seguenti aspetti relativi al corretto trattamento fiscale di tale somma:

1. pur essendoci elementi che possono far considerare il Contributo ex Fondo Gas sia un contributo, sia un’indennità equipollente al Tfr, l’Agenzia ritiene preferibile la seconda ipotesi, dal momento che si ritiene che le somme destinate al fondo di previdenza complementare, così come le somme accantonate presso il datore, non rilevino fiscalmente nel momento in cui affluiscono al fondo di previdenza complementare, così come non rilevano nel momento in cui sono accantonate presso il datore di lavoro. **Quindi il Contributo ex Fondo Gas in fase di versamento è esente in modo analogo al Tfr e non è limitato dalla soglia di deducibilità annua di 5.164,57 euro;**
2. in fase di prestazione vi sono due aspetti rilevanti chiariti dall’Agenzia delle Entrate:
 - a. la tassazione del Contributi ex Fondo Gas sarà effettuata al momento dell'erogazione della prestazione finale, tenendo conto delle diverse discipline succedutesi nella fase di maturazione dei relativi montanti, in modo analogo a quanto viene fatto nel caso di versamento del Tfr pregresso;
 - b. per quanto riguarda il terzo periodo di tassazione (contributi e Tfr versato a far data dal 1° gennaio 2007), ai fini della riduzione dell'aliquota del 15 per cento si deve considerare l'iscrizione del dipendente al soppresso Fondo Gas nella misura massima di 15 anni antecedenti al 1° gennaio 2007.

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

In ragione di ciò si è proceduto ad aggiornare il Documento sul Regime Fiscale, di cui si illustrano nel dettaglio le modifiche apportate nella versione del testo a fronte:

Versione 21 aprile 2016	Versione 27 febbraio 2016
<p>È opportuno infine sottolineare che il conferimento del TFR pregresso non comporta una modifica della data di adesione al fondo pensione. Ad esempio, la decisione di un lavoratore assunto da un'impresa il 01/01/2005 e iscritto a Pegaso dal 01/01/2010, di conferire al fondo pensione tutto il TFR pregresso maturato tra il 01/01/2005 e il 31/12/2009, non modificherà la data di adesione al fondo pensione (che rimane 01/01/2010).</p>	<p>È opportuno infine sottolineare che il conferimento del TFR pregresso non comporta una modifica della data di adesione al fondo pensione. Ad esempio, la decisione di un lavoratore assunto da un'impresa il 01/01/2005 e iscritto a Pegaso dal 01/01/2010, di conferire al fondo pensione tutto il TFR pregresso maturato tra il 01/01/2005 e il 31/12/2009, non modificherà la data di adesione al fondo pensione (che rimane 01/01/2010).</p> <p>Il contributo ex Fondo Gas non rileva fiscalmente nel momento in cui affluisce a Pegaso. Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva i contributi versati al fondo pensione per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) anche se eccedenti i limiti di deducibilità sopra indicati. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal fondo pensione.</p>
<p>Per i lavoratori che hanno destinato a Pegaso il contributo ex Fondo Gas, ai fini della determinazione dell'anzianità di partecipazione, sarà considerata utile anche la data di iscrizione al Fondo Gas.</p>	<p>Per i lavoratori che hanno destinato a Pegaso il contributo ex Fondo Gas sarà considerata utile anche la data di iscrizione al Fondo Gas.</p>
<p>Nota bene: nel caso in cui sia stato conferito al fondo pensione il TFR pregresso (cioè il TFR maturato prima dell'adesione al fondo stesso: vedi precedente par. 1.3), questo contribuisce ad alimentare la posizione previdenziale in base al periodo di effettiva maturazione e subirà il corrispondente trattamento fiscale. Ad esempio, se viene conferito al fondo pensione il TFR maturato tra il 1 gennaio 1999 e il 15 marzo 2007, al momento della erogazione della prestazione esso verrà diviso in tre parti (quella maturata fino al 31/12/2000, quella maturata tra 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 e quella maturata dal 1 gennaio 2007 in poi), che verranno tassate sulla base dei diversi</p>	<p>Nota bene: nel caso in cui sia stato conferito al fondo pensione il TFR pregresso (cioè il TFR maturato prima dell'adesione al fondo stesso: vedi precedente par. 1.3), questo contribuisce ad alimentare la posizione previdenziale in base al periodo di effettiva maturazione e subirà il corrispondente trattamento fiscale. Ad esempio, se viene conferito al fondo pensione il TFR maturato tra il 1 gennaio 1999 e il 15 marzo 2007, al momento della erogazione della prestazione esso verrà diviso in tre parti (quella maturata fino al 31/12/2000, quella maturata tra 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 e quella maturata dal 1 gennaio 2007 in poi), che verranno tassate sulla base dei diversi</p>

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

regimi fiscali sopra evidenziati.	regimi fiscali sopra evidenziati. Nel caso in cui sia stato conferito al fondo pensione il contributo ex Fondo Gas), questo contribuisce ad alimentare la posizione previdenziale in base al periodo di partecipazione al Fondo Gas e subirà il corrispondente trattamento fiscale. Ad esempio, se viene conferito al fondo pensione il contributo che è stato maturato fra il 1° gennaio 1995 e il 30 novembre 2015, al momento della erogazione della prestazione esso verrà diviso in tre parti (quella maturata fino al 31/12/2000, quella maturata tra 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 e quella maturata dal 1° gennaio 2007 al 30 novembre 2015), che verranno tassate sulla base dei diversi regimi fiscali sopra evidenziati.
-----------------------------------	--

Per poter esemplificare i vantaggi appena citati, nella Circolare 16/2015 si era ipotizzato un lavoratore di 50 anni con 30 anni di iscrizione a Fondo Gas che si iscrive ora a Pegaso e va in pensione a 63 anni con una retribuzione imponibile Fondo Gas pari a 30.000 euro.

Secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, è necessario aggiornare i conteggi, tassando il contributo di 9.000 euro con l'aliquota del 23% per il 70,28% dell'importo e con l'aliquota del 9% l'altra componente pari al 29,72%. L'aliquota del 9% viene applicata a tutte le altre fonti contributive.

	Adesione a Pegaso	Non Adesione a Pegaso
Tfr	€ 28.627	€ 28.627
Contributo ex Fondo Gas	€ 9.000	€ 9.000
Contributo lavoratore	€ 4.711	€ 4.971
Contributo datore di lavoro	€ 6.219	€ 0
Rendimenti/Rivalutazione netti	€ 5.642	€ 4.351
Totale lordo	€ 54.116	€ 46.949
Differenza lorda	+ € 7.217 (+15%)	
Totale netto	€ 48.860 € 46.883	€ 35.554
Differenza netta	+ 13.306 (+37%) + € 11.328 (+32%)	

Ipotesi: Rivalutazione salariale 1% annuo, Tasso di inflazione 1%, Tasso di rendimento nominale 2%, Aliquota definitiva tassazione separata per Tfr e Contributo ex Fondo Gas in azienda 25%, Aliquota marginale 40%, tassazione fondo pensione 15%, quota associativa annuale a Pegaso 20 euro

NOTA BENE: Il vantaggio complessivo netto è rilevante per chi si iscrive al fondo pensione e varia in funzione delle caratteristiche di ogni lavoratore (anni al pensionamento, anni di iscrizione al Fondo Gas, retribuzione lorda annua, ...).

In conclusione si ricorda a chi ha lasciato il Contributo ex Fondo Gas in azienda, che è sempre possibile aderire al fondo pensione, versando il Contributo ex Fondo Gas con l'apposito modulo allegato (All. 1), come anche per coloro che hanno aderito solo con il Contributo ex Fondo Gas



Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

esiste la possibilità di attivare il versamento del Tfr e quello della propria contribuzione al fine di ricevere la contribuzione dell'azienda (All. 2).

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità di chiarimento.

Il Direttore Generale
Andrea Mariani